

1) PREMESSA

Il Codice Civile, dall'art. 927 al 931, detta le norme relative alle cose ritrovate.— Poiché in tale materia sono attribuite al Sindaco importanti incombenze, è opportuno che le disposizioni di legge siano note ai dipendenti comunali, che, per incarico del capo dell'Amministrazione, possono essere addetti alla gestione delle cose ritrovate.—

2) NOZIONE DI “COSE RITROVATE”

Si noti che il codice adopera il termine “cose ritrovate”, e tali si intendono quelle rinvenute per caso e che si trovino fuori della sfera del detentore, del possessore o del proprietario.— Trattasi di cose smarrite da uno dei soggetti sopra indicati per dimenticanza, per sbadataggine o per caso fortuito.— Potrebbe trattarsi anche di cose sottratte furtivamente o violentemente a chi ne aveva il possesso, e poi perdute dal detentore e quindi ritrovate da altri.— (In questi casi le cose ritrovate, una volta accertata la provenienza illecita, costituiscono corpo di reato e, come tali, potranno essere sequestrate dagli organi di polizia giudiziaria a norma dell'art. 222 del codice di procedura penale).— Dalle “cose ritrovate” vanno distinte le “cose abbandonate”.— Queste ultime sono quelle cose mobili il cui proprietario ha voluto disfarsene spontaneamente ed in modo evidente.—

Il codice civile (art. 923) non fa obbligo di consegnare le cose abbandonate; anzi la proprietà delle stesse si acquista immediatamente con la presa in possesso o meglio con la “occupazione” (così chiamata dalla legge questa forma di acquistare la proprietà).—

Un esempio di cosa abbandonata, può essere il caso di un oggetto usato, collocato in mostra fuori dalla porta di casa, perché qualcuno, cui possa far comodo, se ne approprii.— (Per quanto riguarda gli sciami di api, animali mansuefatti, colombi, conigli e pesci, si vedano gli artt. dal 924 al 926 del codice civile, non essendo “cose ritrovate”, ma cose suscettibili di “occupazione”).—

3) ESAME DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE SULLE COSE RITROVATE.— ADEMPIMENTI

Passando all'esame delle disposizioni di legge, si nota che l'art. 927 detta quanto segue:

“Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.—

Il precetto, come si vede, è rivolto a chiunque trovi una cosa mobile.— La legge non dà una nozione di “cosa mobile”, ma si limita ad elencare i beni immobili, precisando che sono mobili tutti gli altri beni, ovviamente non compresi nell'elenco (v. art. 812 c.c.J.— Si può dunque dedurre che rientrano nel concetto di cose mobili tutti quei beni non stabilmente fissati al suolo.— La cosa mobile ritrovata va innanzitutto restituita al proprietario, se

riconosciuto, dallo stesso ritrovatore.— In caso contrario, deve essere consegnata senza ritardo al Sindaco (o ad altro funzionario comunale appositamente incaricato).— Poiché il ritrovatore deve indicare le circostanze del ritrovamento, sarà certamente compito di chi riceve in consegna la cosa, annotare tali dichiarazioni, come la data, l'ora, il luogo, le modalità del ritrovamento. —E' intuitivo che la legge, facendo obbligo di consegnare al Comune (e precisamente al Sindaco) la cosa ritrovata, ha inteso far affluire, per esigenze pratiche, tutti i reperti in un unico ufficio.— Salvo casi di impossibilità, è dunque errato, come in pratica talvolta succede, consegnare le cose ritrovate a persone od a uffici diversi dal Comune.— Detti uffici non possono infatti espletare quelle formalità previste dalla legge, e di esclusiva competenza del Sindaco (come più avanti esamineremo).— In assenza di tali formalità, si ha come conseguenza che non si produrrà, in relazione alle cose stesse, un effetto giuridico molto importante: l'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore.— Qualora vengano consegnate al Sindaco cose di sospetta provenienza, pur dando corso agli adempimenti del codice civile, è doveroso informare del deposito gli organi di polizia competenti per territorio, affinché detti uffici possano esperire le indagini del caso.— Con una certa cautela dovranno esser ricevuti gli oggetti preziosi o presunti tali.— Oggi i falsi, le imitazioni e le contraffazioni sono raffinate ed abbondanti (nei metalli, nelle pietre, nelle monete, negli orologi, nelle penne stilografiche, negli accendini, nei quadri, ecc.).— Bisogna dunque non incorrere nella leggerezza di rilasciare, a colui che effettua il deposito, una ricevuta per un oggetto ritenuto preziosa o di una rinomata marca e che tale sia solo in apparenza.— Per avere un'idea delle complicazioni che potrebbero sorgere da un errore del genere, facciamo un esempio.— Al ritrovatore viene rilasciata ricevuta di deposito di una catenina d'oro, o di un brillante o di un orologio di "marca".— Ammettiamo che il ritrovatore dopo un anno (come più avanti vedremo), abbia il diritto di acquistare la proprietà dell'oggetto e si presenti per ritirarlo.— All'atto della restituzione ci si accorge che si tratta di una imitazione.— A questo punto il ritrovatore, in possesso della ricevuta per un oggetto prezioso, potrebbe, in buona o in mala fede, muovere pesanti conte— stazioni ed insinuazioni.—

Si è fatta l'ipotesi della mala fede, perché può capitare che qualche lestofante depositi ad arte qualche "patacca" (magari non rinvenuta), per poi reclamare a tempo debito l'oggetto prezioso o di valore, così come indicato nella ricevuta.— Per invitare inconvenienti del genere, è opportuno che in certi casi e quando è possibile, sia fatta una stima dell'oggetto, da persona competente e degna di fiducia, in presenza del depositante.— Questa operazione, non legalmente dovuta, può ridurre il rischio di spiacevoli sorprese.— L'art. 928 del codice civile è completamente dedicato alle incombenze del Sindaco per rendere noto al pubblico il deposito, e cioè "rendere nota la consegna della cosa ritrovata per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta".— La norma è sufficientemente chiara e non abbisogna di delucidazioni. Sarà bene ricordare che nell'avviso da affiggere all'albo, la descrizione deve essere sintetica (limitata alla data del deposito ed al genere dell'oggetto) per evitare che qualche malintenzionato di pochi scrupoli possa apprendere della pubblicazione notizie utili per rivendicare la proprietà della cosa fingendosi smarritore.— Al contrario, nelle annotazioni per uso d'ufficio, la descrizione della cosa ritrovata e delle circostanze del ritrovamento deve essere dettagliata.— L'art. 929 del codice civile dice:

"Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata".— "Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse".

Si fa subito notare che l'anno, per l'acquisto della proprietà, si computa "dall'ultimo giorno della pubblicazione" e non dalla data del deposito.— Per questo motivo è importante che la cosa venga consegnata al Sindaco senza ritardo e che la pubblicazione sia fatta con sollecitudine.—

Il periodo dell'avvenuta pubblicazione deve risultare da apposita dichiarazione del messo comunale sullo stesso avviso.— Se durante il deposito si presenta qualcuno che dichiara di essere il proprietario della cosa smarrita, occorre agire con prudenza per evitare errori o raggiri.— Gli si chiederanno, ad esempio, la descrizione di qualche particolare dell'oggetto, le circostanze in cui l'ha perduto e quant'altro sia di utile confronto con le "circostanze" note all'Ufficio.— Se non emergono fondati ostacoli, la cosa deve essere restituita a colui che ha dichiarato e dato una dimostrazione attendibile di essere il proprietario o lo smarritore.— Si deve pretendere che il suddetto esibisca la carta d'identità od un documento equipollente, da cui si rileveranno cognome e nome, nonché numero, data ed ufficio di rilascio del documento esibito.— La restituzione deve constare da apposito atto che viene sottoscritto dalla parte e dal funzionario del Comune addetto all'operazione.—

Può succedere che, in pratica, non si abbia la sicurezza di trovarsi di fronte al proprietario della cosa.— D'altra parte, se non vi sono fondati dubbi, non si può rifiutare la consegna.— E' però indispensabile che il funzionario del Comune, a scanso di responsabilità, agisca con la dovuta diligenza, e possa dimostrarlo qualora si scopra che è stato indotto in errore.— L'art. 929, come si è visto, precisa che, se, trascorso un anno dalla data dell'ultima pubblicazione (N.B., non da deposito), e il proprietario non si è presentato, il ritrovatore acquista la proprietà.— Si ripete che la cosa deve essere consegnata al ritrovatore, sempre previa identificazione e non appena ricevuta.— Se neppure il ritrovatore si presenta dopo la scadenza di un anno, è bene che l'Amministrazione Comunale lo informi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che l'oggetto deve essere ritirato entro un certo termine, trascorso il quale il Comune si ritiene libero di disporre del reperto.— La legge prevede che chi ritira l'oggetto, sia esso proprietario o ritrovatore, deve pagare le spese occorse.— Si intende che si tratta di spese per la custodia, per il deposito e per l'eventuale mantenimento.— Generalmente, da quanto risulta, le Amministrazioni comunali non fanno pagare alcuna spesa, in quanto vi sarebbero difficoltà per predeterminare in via astratta un importo che possa andare bene nelle situazioni concrete. —Nei casi però in cui la giacenza di un oggetto abbia dato luogo a spese esattamente quantificate, non vi saranno difficoltà a richiedere il pagamento (es.: potrebbe esser stata usata a pagamento dal Comune una cassetta di sicurezza presso una banca per depositarvi un oggetto prezioso di considerevole valore.— Poiché la norma dice che "le spese occorse" debbono essere pagate all'atto del ritiro della cosa, è da presumere che l'Amministrazione Comunale abbia il diritto di ritenzione sulla cosa a garanzia del pagamento delle spese occorse.— Si ricorda che il "ritrovatore" acquista la proprietà della cosa trascorso un anno dall'ultima pubblicazione.— Pertanto se, dopo tale termine, la cosa venisse restituita allo smarritore, si lederebbe un diritto già acquisito dal "ritrovatore" (divenuto proprietario), il quale potrebbe sostenere che la cosa appartiene a lui.— Perciò, quando il proprietario smarritore, si presentasse dopo un anno, e la cosa fosse ancora in deposito, sarà necessario avvertire il ritrovatore per conoscere la sua volontà.— Sempre nell'articolo in esame, si è letto che la "cosa" può essere venduta se le circostanze lo hanno richiesto.— Le circostanze che hanno richiesto la vendita possono esser costituite dalla deperibilità del reperto (es.: alimenti non conservabili, fiori, ecc.).— In presenza di tali circostanze, le cose vengono vendute al prezzo corrente (v. listini delle Camere di C.I.A.A.) ed il ricavato viene depositato su un libretto postale intestato al Sindaco.— L'art. 930 del codice civile stabilisce che:

“Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.— Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.— Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento”.— Si rileva che l’obbligo del premio sorge se è richiesto dal ritrovatore. —Si tratta perciò di un rapporto tra ritrovatore (diritto di chiedere) e proprietario (dovere di pagare).—

Il funzionario del Comune non deve intromettersi in tale rapporto, se non per fare ed illustrare quanto di propria competenza.— Potrà, detto funzionario, far eventualmente noto alle parti, che lo ignorino, quanto dispone la legge in proposito.— La cosa deve essere restituita e le controversie per il pagamento del premio dovranno essere eventualmente risolte in altra sede.— Che si tratti di un rapporto tra le parti interessate, lo si deduce anche dal fatto che il ritrovatore quando deve consegnare la cosa direttamente al proprietario (perché da lui conosciuto), ha egualmente diritto al premio che può richiedere personalmente.— Si è visto che la misura del premio è fissata dalla legge.— Soltanto per le cose non commerciali, quando le parti non giungano ad un accordo, si pronuncerà in giudice.— Le cose “non commerciali” sono quelle che, eccetto il proprietario, nessuno appetisce.— Non formano oggetto di scambio, e sono prive di un valore di mercato nelle mani di chi non sia titolare o utilizzatore diretto.— Le cose “non commerciali” possono avere dunque un valore affettivo (es.: fotografie di famiglia), oppure possono costituire un’importante documento per una singola persona (un manoscritto, un elaborato di letteratura, il progetto di una costruzione), oppure, pur essendo di valore, sono normalmente inutilizzabili o invendibili (es.: opera d’arte catalogata).— L’art. 931, l’ultimo che il codice civile dedica alle cose ritrovate, stabilisce che:

“Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore ed il detentore”.— Questa precisazione ha un significato importante vuol dire che “possessore” e “detentore”, in materia di cose ritrovate, hanno gli stessi diritti e doveri del “proprietario”.— Perciò se il possessore, sia il detentore, sia il proprietario, hanno, per esempio, il diritto di ricevere in restituzione la cosa ritrovata . —Così gli stessi hanno l’obbligo di pagare il premio al ritrovatore.— A titolo di nozione, diremo che: “proprietario” è colui che ha il pieno diritto sulla cosa di disporre; — “possessore” è colui che ha il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio di proprietà (es.: usufruttuario) ; “detentore” è colui che materialmente detiene una cosa (per ragioni di deposito, a titolo di amicizia, per uso precario, per ragioni di lavoro etc.), senza l’intenzione di farla sua.—

4) Alienazione delle “cose ritrovate” e non ritirate

5) Nè il codice civile, nè altre disposizioni di legge, dettano norme per gli oggetti che, trascorso un anno dalla data dell’ultima pubblicazione, siano ancora giacenti perché non ritirati dal proprietario nè dal ritrovatore . —Generalmente le Amministrazioni Comunali, con apposita deliberazione, alienano i reperti, giacenti da oltre un anno, o per mezzo di un’asta o devolvendoli in beneficenza.— C’è da chiedersi a quale titolo i Comuni possono procedere a tali alienazioni.— Si può rispondere che il Comune (più correttamente il Sindaco) ha l’obbligo di ricevere in deposito e custodire la cosa ritrovata per un anno, salva — come si è visto — la possibilità di venderla se le circostanze lo hanno richiesto (es.: deperibilità).— Le circostanze, dopo un anno, possono essere costituite anche dalla necessità di fare spazio nel locale di deposito.— Si può ancora presumere che il ritrovatore, divenuto proprietario col trascorrere dell’anno, il quale non si presenti per ritirare la cosa (quantunque avvertito), sia

da considerarsi rinunciatario ad un suo diritto.— In tal caso il Comune, da “detentore” della cosa nell’interesse altrui, diventerebbe “possessore”, con un certo potere di disporre della cosa stessa.— Un altro motivo per considerare legittima l’alienazione da parte del Comune, può ancora dedursi dal fatto che la cosa depositata da oltre un anno e non reclamata dal ritrovatore, può considerarsi cosa abbandonata (“res derelicta”) della quale il Comune è divenuto proprietario.— Nel caso che il ritrovatore si presentasse tardivamente, quando la cosa sia stata alienata, per reclamare il proprio diritto di ritirare la cosa il prezzo, il Comune potrà eventualmente:

- a) corrispondere il ricavato dall’alienazione detraendo eventualmente le spese di deposito e custodia (v. art. 929 del c.c.);
- b) resistere alla pretesa del ritrovatore per i motivi sopra indicati, e cioè per non aver egli esercitato un proprio diritto alla scadenza della pubblicazione. —

6) Rinvenimento di autoveicoli

Per quanto riguarda il rinvenimento di autoveicoli, trattandosi di beni mobili registrati, si trovano nella dottrina e nella giurisprudenza pareri e conclusioni differenti, forse ispirati dalle circostanze ed allo stato del ritrovamento (v. Nuovissimo Digesto, U.T.E.T. Torino — Voce: “cose ritrovate”) Da un lato, si è sostenuto che, trattandosi appunto di beni mobili registrati, vi sia una certa affinità con i beni immobili, per cui gli stessi non possono essere “smarriti” dal proprietario che è sempre identificabile. — Su tale presupposto non si applicano le norme che il codice civile detta per il ritrovamento di “cose mobili”.— Altri studiosi, di diverso avviso, hanno sostenuto che gli autoveicoli ritrovati seguono la sorte dei beni mobili.—

- 6) Cose ritrovate sui treni — Cose ritrovate su altri veicoli di pubblico trasporto
Disposizioni speciali concernono il ritrovamento di oggetti sui treni od in qualunque altro luogo di pertinenza delle ferrovie.— Tali oggetti vanno consegnati al Capo stazione, a norma dell’art.54 del Regolamento ferroviario sulle condizioni e tariffe, approvato con L. 27.4.1885 all. D.— Per gli oggetti di cui sopra, il ritrovatore, che non sia un agente dell’amministrazione espressamente incaricato di visitare le stazioni od i treni, ha diritto al premio sulle cose ritrovate nella misura indicata dall’art. 930 del codice civile.— Perciò non ha diritto al premio il personale ferroviario addetto alla visita di cui sopra.—

Il regolamento sopra citato detta ulteriori disposizioni per la gestione e alienazione delle cose ritrovate in ambito ferroviario.— Mentre per gli oggetti rinvenuti sui treni o nelle pertinenze delle ferrovie è stata dettata una completa disciplina, non altrettanto può dirsi per gli oggetti rinvenuti negli autobus o nelle stazioni di autolinee (non appartenenti alle ferrovie).— Infatti, con il R.D. 8.1.1931, n. 148 all. B — art. 2 — punto 4 —(che riguarda il trattamento assistenziale del personale delle ferrovie, e non le cose ritrovate), si è stabilito che “le entrate dalla cassa di soccorso (n.d.r. dei ferroviari) sono costituite dal ricavo netto della vendita degli oggetti trovati sui treni, nelle stazioni o lungo le linee, e non reclamati dai proprietari in tempo utile, e dalle esazioni dei diritti di sosta sugli oggetti stessi rinvenuti”.— Successivamente, con legge 24.5.1952 n. 628 e poi con la legge 22. 9.1960 n. 1054, è stato stabilito che le norme del decreto sopra citato (e quindi la devoluzione alla cassa di soccorso delle entrate dalla vendita degli oggetti rinvenuti) si estendono al personale delle autolinee extra—ur— bane.— Da quanto esaminato, risulta in sostanza che il trattamento di assistenza e previdenza del personale ferroviario (v. introito alla cassa di soccorso) è stato esteso al personale delle autolinee e delle filovie.— Non è invece fatto alcun richiamo per quanto

riguarda la gestione delle cose ritrovate su mezzi di pubblico trasporti diversi dalle ferrovie.— D'altra parte non potrebbe applicarsi, alle cose ritrovate su veicoli che circolano su strada, il regolamento delle ferrovie, che implica una precisa organizzazione (v. capi— stazione, depositi compartimentali, etc.), diversa da quella delle altre aziende di pubblico trasporto.—

Altrettanto problematica sarebbe l'osservanza delle norme dettate dal codice civile.— (Si pensi alle cose ritrovate durante il viaggio e che, secondo il codice civile, andrebbero consegnate al Sindaco del luogo!)

Da ciò ne deriva che quasi tutte le aziende di pubblico trasporto manifestano una certa carenza nella gestione delle cose ritrovate, con le quali, definitiva, deve essere alimentata la cassa di soccorso.— C'è pertanto da domandarsi come debbano essere correttamente gestite le cose ritrovate su tali veicoli, prima di devolverne l'introito alla cassa di soccorso.— In assenza di norme, la risposta non è agevole.— A parere di chi scrive, sarebbe opportuno che le aziende di pubblico trasporto, ove già non l'abbiano fatto, provvedessero ad emanare appositi regolamenti nel rispetto del codice civile, o adottando il regolamento ferroviario, con le opportune modifiche.—

7) Oggetti rinvenuti negli aeroporti

Disposizioni per gli oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale, si trovano nella legge 18.5.1967 n. 401, che nell'art. 1 detta una espressa deroga all'art. 927 e seguenti del codice civile (quindi, niente consegna al Sindaco, etc.).— Gli oggetti rinvenuti di cui sopra non vanno consegnati al Sindaco, ma sono gestiti dalla Direzione Circostrizionale di aeroporto.— Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le Direzioni predette procede— ranno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti.— Alla legge di cui sopra, ha fatto seguito un Regolamento, emanato con D.M. 1.8.1967, che elenca le sedi aeroportuali in cui funzionano i depositi per gli oggetti rinvenuti.— Dal combinato disposto della legge e dal regolamento, ne consegue che, laddove non siano istituiti i depositi, dovrebbero applicarsi le norme stabilite dal codice civile (dall'art. 927 e segg.) per le "cose ritrovate" .—

8) Relitti e cose ritrovate in mare.— Relitti di aerei.— Ritrovamento di oggetti nelle zone terremotate od invase

Aggiungiamo, a titolo di nozione, che l'art. 930 del codice civile stabilisce che i diritti sulle cose gettate in mare (e sulle piante e sulle erbe che crescono lungo le rive del mare) sono regolate da leggi speciali.— Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.— Le norme speciali a proposito di relitti in mare si rinvencono nell'art. 510 e seguenti del codice di navigazione e, per quanto riguarda i relitti di aerei, nell'art. 993 e seguente dello stesso codice.— Per le cose ritrovate in mare, deve essere fatta denuncia all'autorità marittima (Capitaneria di porto) entro tre giorni.—

Il ritrovamento fortuito di relitti di aereo deve essere denunciato entro tre giorni all'autorità aeronautica o in mancanza, al Sindaco del Comune.— A dette Autorità vanno anche consegnate le cose ritrovate, quando non sia possibile restituirle al proprietario.—

Il codice della navigazione detta altresì le norme per la custodia, per il rimborso delle spese e per il premio al ritrovatore, nonché per la devoluzione delle cose ritrovate.— Altre norme speciali sono dettate ~per il ritrovamento di oggetti nelle zone terremotate ed invase (v. art.

43 del T.U. 12.10.1913 n. 261 e art. 32 e segg. D. Leg. Lt. 1.2.1918, n. 102).—

9) Ritrovamento di cose da parte degli agenti di polizia

Si è talvolta discusso se l'agente di polizia, avendo ritrovato una cosa durante il servizio, abbia diritto al premio e ad acquistare, dopo un anno, la proprietà della cosa ritrovata quando non si presenti il proprietario.—

Il caso, per quanto risulta, non è stato oggetto di responsi giudiziari, perciò possono essere espresse soltanto considerazioni ed opinioni personali. —Da un lato, si potrebbe sostenere, secondo il codice civile, che il ritrovamento di una cosa è produttivo di certi doveri e diritti per chiunque e senza eccezioni.— D'altro canto si potrebbe asserire (e con almeno altrettanta fondatezza) che l'agente di polizia ritrovando un oggetto, consegnandolo a chi di dovere adempie ad un ufficio da lui legalmente dovuto, rientrando nei compiti che, per legge o per regolamento sul servizio d'istituto, deve adempiere.—

10) Cose ritrovate e codice penale

L'art. 647 del codice penale stabilisce che è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da L. 12.000 a lire 120.000, chiunque, avendo trovato danaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose ritrovate.— Con la stessa pena è punito chiunque si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.— In entrambi i casi, le pene sono aumentate se il colpevole conosceva il proprietario della cosa di cui si è appropriato.—

Il pubblico ufficiale che si appropri di cose ritrovate, delle quali sia venuto in possesso per ragione del suo ufficio o servizio, commette malversazione a danno di privati (v. art. 315 del codice penale).— Per tale delitto sono previste pene gravissime: reclusione da tre ad otto anni e la multa non inferiore a L. 40.000.— La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici.— E' questo il caso del dipendente comunale che si appropri di una cosa ritrovata, a lui consegnata per gli adempimenti di legge.—

Si è rilevato che, ai sensi dell'art. 927 del codice civile, la cosa ritrovata deve essere consegnata al Sindaco (v. anche codice della navigazione per i relitti di aerei).— Si ritiene che sussista dunque per il Sindaco, o per il funzionario da lui delegato, l'obbligo di ricevere la cosa e di svolgere gli adempimenti di legge.— Trattandosi di atti d'ufficio, in caso di rifiuto, potrebbero ravvisarsi gli estremi del delitto previsto dall'art. 328 del codice penale, punibile con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 400.000.—

NORME PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

Art. 1

Obblighi per chi trova una cosa mobile

A norma dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venire

consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.—

Art. 2

Ufficio Comunale competente per il servizio

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato all'Ufficio dei VV.UU., che provvede a curare l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt. 927, 928 e 929 del codice civile.—

Art. 3

L'Ufficio VV.UU., ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che l'ha consegnata ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.—

Art. 4

Registrazione ed assunzione in carico delle cose ritrovate

Le cose ritrovate debbono venire prese immediatamente in carico su apposito registro con numerazione progressiva, data del deposito, indicazione dell'oggetto, generalità del ritrovatore e documento di identità dello stesso. —All'oggetto ed al contenitore del medesimo, deve venire applicato uno scontrino con il numero corrispondente a quello di registrazione e con data di deposito.— Lo stesso numero di registrazione deve venire riportato su tutti gli atti scritti che venissero redatti successivamente, come avviso di deposito, lettere, verbale di restituzione ed altri.—

Art. 5

Pubblicazione del ritrovamento

A norma dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio di apposito avviso, sottoscritto dal Sindaco, da farsi per due domeniche successive e che deve restare affisso per tre giorni ogni volta.—

L'avvenuta affissione deve essere certificata in calce o a tergo dell'avviso.—

Nell'avviso di cui al comma precedente, l'oggetto viene sommariamente indicato.— La dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché il valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso ed a richiesta del ritrovatore, debbono risultare dagli atti d'ufficio.—

Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad un funzionario del Monte dei Pegni o ad altro esperto di nota serietà e competenza, ai quali, peraltro, non può farsi obbligo di prestazione.—

Art. 6

Cose ritrovate appartenenti a persona identificabile e ricerche per l'identificazione della medesima.

Qualora la cosa ritrovata, presenti elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'Ufficio provvede ad avvisare costoro del deposito.— In ogni altro caso, qualora l'oggetto depositato presenti elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro

identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.—

Art. 7

Spedizione di cose ritrovate ad altri Comuni o ad altri Uffici

Qualora la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentano, come documenti personali, targhe di veicoli, manoscritti e simili, i medesimi possono essere spediti, a mezzo servizio postale, al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.— I libretti bancari o postali di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmesse agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.—

Art. 8

Oggetti di sospetta provenienza

Qualora sussistano motivi per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio VV.UU., deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competente per territorio, od eventualmente ad altri uffici che possano espletare accertamenti ed indagini.—

Art. 9

Oggetti deperibili, non conservabili.— Oggetti preziosi

Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla cassa comunale.— Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o la cessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.— La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere segnalata senza indugio al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia.—

Art. 10

Restituzione al proprietario

Le cose ritrovate, od il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previ accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara di essere proprietario.— Della restituzione viene redatto processo verbale nel quale debbono venir indicati, oltre alla data dell'operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze di tempo e di luogo dichiarate dal proprietario sulla perdita del possesso dell'oggetto;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.— Della restituzione deve essere data notizia al ritrovatore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.—

Art. 11

Restituzione al ritrovatore

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo prezzo quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.— La cosa deve venir, quindi, restituita al ritrovatore, personalmente o alla persona dallo stesso espressamente incaricata, muniti di delega con firma autenticata.— All'atto della restituzione l'Ufficio VV.UU. deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare la eventuale delega di cui al comma precedente, quando la restituzione stessa avvenga per interposta persona.— La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'Ufficio VV.UU.—

La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, verrà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e la funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.—

Art. 12

Restituzione di cose ritrovate

Le cose depositate, od il loro prezzo, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.— Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti o documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.—

Art. 13

Spese di recupero, di custodia, di conservazione o di mantenimento

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.—

Il pagamento delle spese di cui al comma precedente verrà disposto con ordinanza del Sindaco.—

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è gratuito.—

Art. 14

Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.— L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente, su proposta del Sindaco, è disposta con deliberazione della Giunta Municipale. —

Art. 15

Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate vengono depositate esclusivamente nei locali all'uopo destinati dal Sindaco.— Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale a cui è affidata l'esecuzione del servizio.— Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art. 9.—

Art. 16

Ricognizione delle cose ritrovate

Con ordinanza del Sindaco vengono stabiliti i giorni e gli orari in cui sono ammesse le ricognizioni agli oggetti rinvenuti.— Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.— In casi urgenti ed eccezionali o per accertamenti di polizia giudiziaria è ammessa la ricognizione anche in giorni ed orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo.— Nel caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nel— l'art. 10.—

Art. 17

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.— Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione dell'Ufficio Vigili Urbani anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.—

Art. 18

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Per effetto di quanto disposto dall'art. 931 del codice civile, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore . —

I vari facsimili sono stati omessi.



CITTA' DI CAORLE

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE



Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 315 del 09.12.1985

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione

dal 15.01.1986

- dopo la conseguita esecutività

dal 05.03.1986

E' DIVENUTO ESECUTIVO

in data 05.03.1986 per decorrenza dei termini (recepito al Co.re.co in data 16.01.1986, prot. n.1969)

ENTRATO IN VIGORE

in data 20.03.1986, sedicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione, effettuata dal 5.3.1986, per la durata di 15 giorni, dopo l'esame favorevole da parte del Co.re.co, in conformità alla legge 8.6.90, n. 142.-